

STATUTO

**LA NAVE - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE A
R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PESCARA PE VIA PERUGIA 12

Numero REA: PE - 414640

Codice fiscale: 02304380682

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 11-10-2021 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "B" ad atto	
	Notaio AMICARELLI	
	raccolta n. 24298	
	STATUTO DI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	
	DI TIPO B	
	ART. 1 - Denominazione	
	Viene costituita una società cooperativa sociale a	
	responsabilità limitata denominata:	
	"La Nave - Società Cooperativa sociale a r.l."	
	disciplinata dalle disposizioni previste dal titolo VI del	
	codice civile, dalle leggi speciali sulla cooperazione e,	
	per quanto compatibili, dalle norme dettate in tema di	
	società a responsabilità limitata.	
	ART. 2 - Sede	
	La sede della società è fissata a Pescara. Con le forme e le	
	modalità previste dalla legge potranno essere istituite	
	anche altrove filiali, succursali e sedi secondarie.	
	ART. 3 - Scopo	
	La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi della	
	mutualità senza fini di speculazione privata. Ai sensi	
	dell'art. 1, comma I, lett. B, della legge 8 novembre 1991	
	n. 381, la cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse	
	generale della comunità alla promozione umana e	
	all'integrazione sociale dei cittadini. A tal fine si	
	adopera per stimolare la creazione di reti, la crescita	

	intellettuale e commerciale, la sinergia tra privati,	
	imprese, mondo cooperativo ed enti locali, al fine di	
	favorire l'inserimento, nel mondo del lavoro, la continuità	
	di occupazione lavorativa e le migliori condizioni	
	economiche, sociali e professionali dei soci, con	
	particolare riferimento alle persone svantaggiate, così come	
	definite dall'art. 4 della citata legge n. 381/91.	
	Conseguentemente la tutela dei soci lavoratori viene	
	esercitata dalla cooperativa nell'ambito delle leggi in	
	materia e dei regolamenti interni. La cooperativa può	
	operare anche con terzi.	
	Considerata l'attività mutualistica della società, così come	
	sopra definita, nonché i requisiti e gli interessi dei soci	
	come in seguito determinati, la cooperativa ha come oggetto	
	lo svolgimento delle seguenti attività:	
	1. Ideazione, progettazione e gestione di iniziative	
	volte a favorire l'inserimento nel mondo del lavoro, la	
	continuità di occupazione lavorativa e le migliori	
	condizioni economiche, sociali e professionali dei soci;	
	2. supporto alla creazione di collaborazioni,	
	partnership, reti di imprese ed ogni altra forma di	
	interazione e condivisione al fine di consolidare le	
	modalità di cooperazione delle realtà del terzo settore con	
	il territorio, le realtà imprenditoriali e gli enti	
	pubblici;	

	3. servizi di consulenza in merito all'accesso a	
	finanziamenti pubblici volti al sostegno delle attività di	
	operatori del terzo settore e relativa progettazione e	
	presentazione dei progetti;	
	4. servizi di consulenza in merito all'accesso a	
	contributi, sponsorizzazioni private, raccolta fondi, volti	
	al sostegno delle iniziative ed attività degli operatori del	
	terzo settore con relativa progettazione, presentazione dei	
	progetti e gestione degli stessi;	
	5. organizzazione e gestione di eventi culturali ed	
	educativi specialistici che favoriscano la comunicazione,	
	l'integrazione e l'apprendimento dei giovani in situazione	
	di disabilità, favorendo un clima di accoglienza ed	
	attenzione alle relazioni interpersonali, con l'obiettivo di	
	rimuovere gli ostacoli di integrazione sociale dei soggetti	
	disabili e favorirne l'inserimento socioculturale nel loro	
	contesto territoriale di riferimento;	
	6. ideazione, organizzazione e gestione di progetti	
	finalizzati a consolidare la cultura del rispetto nei	
	confronti della diversità;	
	7. ideazione, organizzazione e gestione di iniziative e	
	progetti che favoriscano l'inclusione sociale delle persone	
	più fragili, superando l'emarginazione e la solitudine e	
	qualificando il loro tempo libero, quali:	
	- servizi di gestione, manutenzione e pulizia di aree verdi	

	urbane pubbliche e private (es. parchi, giardini, spiagge,	
	lidi, ecc..) e attività connesse e complementari,	
	- servizi di ristorazione, catering, bar, approvvigionamento	
	e distribuzione alimenti in strutture pubbliche e private,	
	compresa la produzione, raccolta, confezionamento e	
	distribuzione di prodotti alimentari ed attività connesse e	
	complementari,	
	- servizi di organizzazione, promozione e gestione di	
	manifestazioni culturali e sportive, spettacoli, feste,	
	eventi e sagre.	
	8. ideazione, organizzazione e gestione di attività	
	lavorative in favore di imprese o enti pubblici o società	
	partecipate pubblico/private, che consentano l'inclusione	
	sociale e l'impegno delle persone più fragili come, in via	
	compilativa e non esaustiva, servizi di data entry manuale o	
	elettronico, attività di archiviazione, gestione documentale	
	e digitalizzazione, attività di stampa imbustamento e	
	spedizione documenti, attività di imballaggio,	
	confezionamento, supporto alla distribuzione e fornitura di	
	beni, attività propedeutiche e/o complementari alla gestione	
	di servizi pubblici comprese le attività, in via esplicativa	
	e non esaustiva, di promozione turistica, affissione di	
	manifesti, servizi di guardiania, gestione aree parcheggi,	
	depositi di biciclette/monopattini, servizi di vigilanza,	
	custodia e lavaggio mezzi, riordino e pulizie aree e locali,	

	servizi pubblicitari;	
	9. organizzazione e promozione di percorsi di alternanza	
	scuola/lavoro ossia progetti di didattica innovativa che,	
	attraverso l'esperienza pratica, aiuta a consolidare le	
	conoscenze acquisite e a testare sul campo le attitudini	
	degli studenti, ad arricchirne la formazione e ad orientare	
	il percorso di studio e di vita. La Cooperativa si fa	
	promotrice della ricerca, pianificazione ed organizzazione	
	dei percorsi favorendo la stipula di specifiche Convenzioni	
	tra scuole e aziende.	
	La Cooperativa potrà svolgere le suddette attività	
	finalizzate in via principale all'inserimento lavorativo di	
	persone svantaggiate di cui alla lettera B dell'art. 1 della	
	legge n. 381/91, mediante l'assunzione di persone fisiche,	
	giuridiche pubbliche e private, Enti pubblici e privati, sia	
	italiani che esteri.	
	Per il raggiungimento degli scopi sociali la Cooperativa	
	potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici ritenuti	
	necessari o utili dall'organo amministrativo, ivi compresa	
	la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per	
	la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, ai sensi	
	della legge n. 59/92, e così potrà, tra l'altro:	
	a) assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di	
	stabile investimento e non di collocamento sul mercato;	
	b) dare adesione e partecipazione ad Enti ed Organismo	

	economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e	
	sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli	
	scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;	
	c) stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei	
	soci istituendo una sezione di attività, disciplinata da	
	apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata	
	ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del	
	conseguimento dell'oggetto sociale, espressamente	
	escludendo, pertanto, da detta attività qualsiasi forma di	
	raccolta del risparmio fra il pubblico;	
	d) curare iniziative sociali, culturali, professionali,	
	mutualistiche, ricreative e sportive, sia con la creazione	
	di apposite sezioni, sia con partecipazione ad organismi ed	
	enti idonei;	
	e) organizzare e gestire corsi di formazione professionale	
	destinati al reinserimento nel mondo del lavoro di giovani,	
	donne e persone svantaggiate.	
	Per lo svolgimento delle proprie attività, la Cooperativa	
	potrà anche fruire delle agevolazioni e dei supporti	
	finanziari previsti da leggi regionali, nazionali e	
	comunitarie, nonchè avvalersi di strutture mobili e immobili	
	di istituzioni pubbliche.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al	
	raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i	
	limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di	

	svolgimento di tale attività sono definite con apposito	
	Regolamento approvato con decisione dei soci.	
	Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa è	
	inoltre impegnata ad integrare - in modo permanente o	
	secondo le opportunità contingenti - la propria attività con	
	quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a	
	consorzi ed altre organizzazioni ispirate	
	all'associazionismo cooperativo. La società può altresì	
	assumere interessenze e partecipazioni in società diverse	
	dalle cooperative o imprese di qualunque natura aventi	
	oggetto analogo, affine o connesso al proprio, rilasciare	
	fidejussioni e altre garanzie in genere, anche reali. La	
	società potrà svolgere per le società partecipate e	
	consociate servizi tecnico-amministrativi e di	
	coordinamento, servizi promozionali e di marketing e	
	attività per la soluzione dei problemi nelle aree	
	finanziarie, effettuare versamenti fatti sotto qualsiasi	
	forma quali versamenti in conto futuri aumenti di capitale,	
	in conto capitale, senza diritto alla restituzione delle	
	somme versate, e/o a copertura delle perdite e finanziamenti	
	nel rispetto della normativa prevista per la trasparenza	
	bancaria in materia.	
	Tutte tali attività debbono essere svolte nei limiti e nel	
	rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; in	
	particolare, le attività di natura finanziaria debbono	

	essere svolte in ossequio al disposto delle leggi in materia	
	e, in specie: della legge 23 novembre 1939 n. 1966, sulla	
	disciplina delle società fiduciarie e di revisione; della	
	legge 7 giugno 1974 n. 216, in tema di circolazione di	
	valori mobiliari e di sollecitazione al pubblico risparmio,	
	della legge 5 agosto 1981 n. 416, in tema d'imprese	
	editoriali; della legge 23 marzo 1983 n. 77, in tema di	
	fondi comuni d'investimento mobiliare; della legge 10	
	ottobre 1990 n. 287, in tema di tutela della concorrenza e	
	del mercato; della legge 2 gennaio 1991 n. 1, in tema di	
	attività d'intermediazione mobiliare; del D.Lgs. 1 settembre	
	1993 n. 385, in materia di attività bancaria e finanziaria;	
	dell'art. 26 legge 7 marzo 1996 n. 108 in tema di mediazione	
	e consulenza nella concessione di finanziamenti; del D.Lgs.	
	24 febbraio 1998 n. 58 in materia d'intermediazione	
	finanziaria; nonchè nel rispetto della normativa in tema di	
	attività riservate ad iscritti a Collegi, Ordini o Albi	
	professionali.	
	La cooperativa può svolgere la propria attività anche nei	
	confronti di terzi non soci.	
	ART. 4 - Durata	
	La durata della società è fissata al 31 dicembre 2061	
	(trentuno dicembre duemilasessantuno).	
	ART. 5 - Soci ordinari	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore	

	al minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci cooperatori le persone fisiche	
	appartenenti alle seguenti categorie:	
	- soci lavoratori che prestano la loro attività percependo	
	un compenso di qualsiasi natura ed entità;	
	- soci lavoratori svantaggiati:	
	- soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente	
	ed esclusivamente per fini di solidarietà.	
	Possono essere soci cooperatori cittadini di ambo i sessi	
	che abbiano compiuto il diciottesimo anni di età (salvo i	
	casi di anticipata acquisizione della capacità giuridica per	
	atto dell'Autorità Giudiziaria o per legge). In nessun caso	
	possono essere soci cooperatori coloro che esercitano in	
	proprio o vi abbiano interessenza diretta in imprese	
	identiche o affini a quella esercitata dalla Cooperativa,	
	salvo espressa e temporanea autorizzazione dell'Organo	
	Amministrativo da concedersi, all'atto dell'ammissione.	
	Possono acquisire la qualifica di soci volontari le persone	
	fisiche che prestino gratuitamente la loro attività in	
	favore della Cooperativa. Il loro numero non può superare la	
	metà del numero complessivo dei soci. Ai soci volontari si	
	applica quanto espressamente previsto dall'art. 2 della	
	legge 8 novembre 1991 n. 381.	
	ART. 6 - Soci Lavoratori	
	I soci lavoratori perseguono lo scopo di ottenere, tramite	

	la gestione in forma associata e con la prestazione della	
	propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le	
	migliori condizioni economiche, sociali, professionali.	
	Possono essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche	
	aventi capacità di agire, che abbiano maturato o che	
	intendano maturare una capacità professionale nei settori di	
	cui all'oggetto della cooperativa e che, per la loro	
	capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione	
	possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa	
	ed attivamente collaborare per il raggiungimento dei fini	
	sociali.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e	
	mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un	
	ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle	
	diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi	
	compreso il rapporto di collaborazione coordinata anche	
	occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la	
	legislazione italiana.	
	In considerazione della peculiare posizione giuridica del	
	socio lavoratore, la prestazione di lavoro del socio stesso	
	e il relativo trattamento economico e normativo sono	
	disciplinati da apposito Regolamento, redatto dall'Organo	
	Amministrativo ed approvato dall'assemblea dei soci.	
	ART. 7 - Soci lavoratori svantaggiati	
	Sono svantaggiate le persone indicate nell'art. 4 della	

	Legge n. 381/91.	
	Esse devono costituire almeno il trenta per cento dei	
	lavoratori della Cooperativa e, compatibilmente con il loro	
	stato soggettivo, essere socie della Cooperativa stessa.	
	La condizione di persona svantaggiata deve risultare da	
	documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione,	
	fatto salvo il diritto alla riservatezza.	
	ART. 8 - Soci volontari	
	Sono volontari i soci che prestano la loro attività nella	
	cooperativa gratuitamente, per fini di solidarietà.	
	Il numero dei soci volontari non può superare la metà del	
	numero complessivo dei soci.	
	Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e	
	le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed	
	autonomo, ad eccezione delle norme in materia di	
	assicurazione contro gli infortuni sul mercato del lavoro e	
	le malattie professionali.	
	Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il	
	rimborso spese effettivamente sostenute e documentate sulla	
	base dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per	
	la totalità dei soci.	
	ART. 9 - Categoria speciale di soci	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di	
	soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3, C.C., i cui diritti	
	ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.	

	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci	
	cooperatori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in	
	ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa,	
	soggetti in grado di concorrere al raggiungimento degli	
	scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria	
	speciale viene fissata dall'Organo amministrativo al momento	
	dell'ammissione.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle decisioni relative all'approvazione del	
	bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria	
	speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei	
	voti spettanti ai soci che partecipano alla relativa	
	decisione.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono	
	essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e	
	non godono dei diritti di cui agli artt. 2422, 2545 bis e	
	2476, comma 2, C.C..	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente	
	statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può	
	recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale	
	risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi.	

	Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale	
	che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto	
	termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente	
	alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dal	
	presente statuto:	
	a) l'inopportunità, sotto il profilo economico,	
	organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;	
	b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la	
	compagine societaria;	
	c) il mancato adeguamento agli standard produttivi.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo	
	amministrativo anche prima del termine fissato al momento	
	della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai	
	soci ordinari.	
	Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che	
	spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla	
	speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della	
	scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo	
	amministrativo che deve verificare la sussistenza dei	
	requisiti.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel	
	libro dei soci.	

	In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo	
	deve, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della	
	domanda, notificare all'interessato la deliberazione di	
	esclusione.	
	ART. 10 - Domanda di ammissione	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà	
	contenere:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo	
	di nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della	
	condizione professionale, delle specifiche competenze	
	possedute;	
	c) l'ammontare delle quote di capitale che propone di	
	sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore,	
	né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;	
	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	
	il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni	
	legalmente adottate dagli organi sociali.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	su indicati, delibera sulla domanda secondo criteri non	
	discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e	
	l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul	

	libro dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni,	
	motivare la deliberazione di rigetto della domanda di	
	ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli	
	Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di	
	decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del	
	diniego, chiedere che sull'istanza si pronuncino i soci con	
	propria decisione.	
	Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella	
	nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle	
	determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi	
	soci.	
	ART. 11 - Obblighi del socio	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e	
	dallo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati	
	dall'Organo amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle	
	spese di istruttoria della domanda di ammissione nella	
	misura di Euro 10,00 (dieci e zero centesimi);	
	- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione	
	dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta	
	degli Amministratori;	

	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o	
	dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei	
	soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del	
	domicilio del socio ha effetto dopo 30 (trenta) giorni dalla	
	ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con	
	lettera raccomandata alla Cooperativa.	
	ART. 12 - Perdita della qualità di socio	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione,	
	fallimento o per causa di morte.	
	ART. 13 - Recesso del socio	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il	
	socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con	
	raccomandata alla Cooperativa. Gli Amministratori devono	
	esaminarla, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto	
	sociale dalla comunicazione del provvedimento di	
	accoglimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società,	
	il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in	

	corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario,	
	con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia,	
	l'Organo amministrativo potrà, su richiesta	
	dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla	
	comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda.	
	ART. 14 - Esclusione	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo	
	amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei	
	confronti del socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti	
	richiesti per l'ammissione;	
	b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni	
	che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o	
	che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle	
	deliberazioni adottate dagli organi sociali;	
	c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti	
	sociali, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci	
	e/o dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo	
	amministrativo di accordare al socio un termine non	
	superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;	
	d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con	
	termine di almeno 30 (trenta) giorni, non adempia al	
	versamento del valore delle quote sottoscritte o nei	

	pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;	
	e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza	
	con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione	
	dell'Organo amministrativo.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la	
	risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura degli Amministratori.	
	ART. 15 - Delibere di recesso ed esclusione	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione	
	sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata	
	con ricevuta di ritorno.	
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti a norma di	
	legge, è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto	
	alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 (sessanta)	
	giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.	
	ART. 16 - Liquidazione	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso	
	esclusivamente delle quote interamente liberate,	
	eventualmente rivalutate a norma del presente statuto, la	
	cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio	
	dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto	
	sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e,	
	comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente	
	versato e rivalutato.	

	La liquidazione comprende anche il rimborso del	
	sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio	
	della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito	
	del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3,	
	C.C..	
	Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni	
	dall'approvazione del bilancio stesso.	
	ART. 17 - Morte del socio	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote	
	interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura	
	e con le modalità di cui sopra.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risultino gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 (sei)	
	mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra	
	essi che li rappresenterà di fronte alla Società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347,	
	commi 2 e 3, C.C..	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla	
	Società possono subentrare nella partecipazione del socio	
	deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che	
	ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui	

	sopra. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi	
	del presente statuto.	
	In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un	
	rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico	
	possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per	
	causa di morte e la Società consenta la divisione. La	
	Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità	
	suindicate.	
	In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro	
	di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi	
	del presente articolo.	
	ART. 18 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,	
	responsabilità dei soci cessati	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in	
	favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio	
	deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5	
	(cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio	
	dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto	
	sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il	
	rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con	
	deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.	
	ART. 19 - Patrimonio sociale	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	

	1) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari,	
	rappresentati da quote del valore nominale di Euro 25,00	
	(venticinque e zero centesimi). La quota complessiva	
	detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti	
	di legge;	
	2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori,	
	confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;	
	b) dalla riserva legale formata con gli utili e con il	
	valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci	
	receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le	
	somme versate dai soci a tale titolo;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci	
	e/o prevista per legge.	
	Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i	
	soci né durante la vita sociale né all'atto dello	
	scioglimento della Società.	
	ART. 20 - Vincoli sulle quote e loro alienazione	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, né essere cedute con effetto verso la Società	
	senza l'autorizzazione degli Amministratori.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie	
	quote deve darne comunicazione agli Amministratori con	
	lettera raccomandata, fornendo, con riferimento	

	all'acquirente, le indicazioni sopra previste per l'ingresso	
	in società oltre a tutte le condizioni della cessione.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve	
	essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal	
	ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la	
	propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro	
	dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per	
	divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve	
	essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60	
	(sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può	
	proporre opposizione al Collegio arbitrale.	
	ART. 21 - Bilancio di esercizio	
	L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno	
	dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo	
	provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato alla	
	decisione dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi)	
	giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro	
	180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio	
	consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze	
	relative alla struttura ed all'oggetto della Società,	
	segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla	

	gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al	
	bilancio.	
	La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla	
	destinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella	
	prevista dalla legge;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione di cui all'art. 11 della Legge 31 gennaio	
	1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei	
	limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della Legge	
	31 gennaio 1992 n. 59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli	
	utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per	
	legge, alla costituzione di riserve indivisibili.	
	ART. 22 - Ristorni	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio	
	di esercizio, può appostare somme al conto economico a	
	titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze	
	dell'attività mutualistica.	
	L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà	
	deliberare anche l'erogazione di ristorni, in misura non	

	superiore al 30% (trenta per cento) dei trattamenti	
	economici complessivi spettanti ai soci lavoratori ordinari	
	e svantaggiati.	
	I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione ai	
	compensi erogati a ciascun socio. A tal fine l'importo	
	complessivo da distribuire a titolo di ristorno è rapportato	
	ai compensi erogati ai soci, la percentuale risultante	
	applicata alla retribuzione di ciascun socio determina il	
	ristorno individuale. L'erogazione potrà avvenire, in base	
	alle decisioni dell'assemblea, mediante:	
	- integrazioni dei compensi;	
	- aumento gratuito del capitale sociale.	
	ART. 23 - Decisioni dei soci	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili;	
	b) la nomina dell'Organo amministrativo;	
	c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 C.C. dei	
	Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale;	
	d) le modificazioni dell'atto costitutivo.	
	ART. 24 - Decisioni dei soci mediante consultazione scritta	
	o consenso espresso per iscritto	
	Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta,	
	la stessa potrà avvenire in forma libera, ma dovrà	
	concludersi con la redazione di un apposito documento	
	scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:	

	- l'argomento oggetto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le	
	eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;	
	- l'indicazione dei soci consenzienti;	
	- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta	
	degli stessi l'indicazione del motivo della loro;	
	- contrarietà o astensione;	
	- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che	
	astenuti che contrari;	
	- l'argomento della decisione;	
	- il contenuto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le	
	eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.	
	Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i	
	soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno	
	trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in	
	calce alla copia del documento ricevuto, nella quale	
	dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario	
	ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il	
	motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di	
	dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a	
	voto contrario.	
	Le trasmissioni previste nel presente comma potranno	
	avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione	
	che consenta un riscontro della spedizione e del	

	ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.	
	Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui	
	al presente articolo, se iscritto a libro soci dal periodo	
	previsto dalla legge, e può esprimere un solo voto.	
	Le decisioni sono prese con il voto favorevole della	
	maggioranza dei voti dei soci facenti parte della società.	
	Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente	
	articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel	
	Libro delle decisioni dei soci.	
	ART. 25 - Assemblee	
	Con riferimento alle materie indicate nella lettera d) del	
	precedente Art. 23 e in tutti gli altri casi espressamente	
	previsti dalla legge o dal presente atto, oppure quando lo	
	richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che	
	rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i	
	soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante	
	deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante	
	raccomandata A.R., PEC o e-mail, inviata almeno 5 (cinque)	
	giorni prima dell'adunanza, ovvero con qualsiasi altro mezzo	
	idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, e	
	contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora	
	della prima e seconda convocazione, che deve essere fissata	
	in un giorno diverso da quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità,	

	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e	
	siano presenti tutti gli Amministratori ed i Sindaci	
	effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti	
	può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non	
	si ritenga sufficientemente informato.	
	L'avviso di convocazione può prevedere l'intervento dei Soci	
	in video-conferenza, modalità che garantisce	
	l'identificazione dei partecipanti, la loro attiva	
	partecipazione e l'esercizio del diritto di voto.	
	ART. 26 - Costituzione e quorum deliberativi	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei	
	voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente	
	costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o	
	rappresentati aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su	
	tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.	
	ART. 27 - Votazioni	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a	
	maggioranza assoluta dei voti.	
	ART. 28 - Voto	

	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano	
	iscritti nel libro dei soci dal periodo previsto dalla legge	
	e che non siano in mora nei versamenti delle quote	
	sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia	
	l'ammontare della sua partecipazione.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi	
	rappresentare, mediante delega scritta, da un altro socio	
	avente diritto al voto, e che non sia Amministratore o	
	dipendente come disposto nell'art. 2372 C.C., o da persona	
	terza di sua fiducia.	
	La Delega in ogni caso non potrà essere rilasciata, a	
	chiunque, con il nome del rappresentante in bianco e senza	
	la specifica circa il potere di partecipazione, libertà di	
	intervento e di voto.	
	Ciascun soggetto non può rappresentare più di un socio.	
	ART. 29 - Presidenza dell'Assemblea	
	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal	
	Presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal	
	vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla	
	persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della	
	maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è	

	redatto da un notaio.	
	ART. 30 - Amministrazione	
	La Società è amministrata da un Consiglio di	
	Amministrazione, che sarà composto da un numero dispari di	
	Consiglieri variabile con un minimo di 3 (tre) componenti ed	
	il loro numero sarà comunque determinato di volta in volta	
	dall'Assemblea dei soci prima dell'elezione.	
	La maggioranza dei componenti il Consiglio di	
	Amministrazione è scelta tra i soci cooperatori.	
	Gli Amministratori non possono essere nominati per un	
	periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data	
	dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo all'ultimo esercizio della loro carica.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice	
	presidente.	
	ART. 31 - Compiti degli Amministratori	
	Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la	
	gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla	
	decisione dei soci dalla legge.	
	Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie	
	attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art.	
	2381 C.C. dei poteri in materia di ammissione, recesso ed	
	esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui	
	rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi	
	componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da	

	alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i	
	limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.	
	Ogni 90 (novanta) giorni gli organi delegati devono riferire	
	agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale	
	andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione,	
	nonchè sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di	
	dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e	
	dalle sue eventuali partecipate.	
	ART. 32 - Convocazioni e deliberazioni	
	La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta dal	
	Presidente a mezzo PEC, e-mail o Raccomandata A/R, ovvero	
	con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova	
	dell'avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni prima	
	dell'adunanza e nei casi urgenti con i medesimi mezzi anche	
	con 2 (due) giorni di preavviso, in modo che gli aventi	
	diritto siano informati della riunione sempre in anticipo.	
	Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi	
	intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.	
	L'avviso di convocazione può prevedere l'intervento dei	
	Consiglieri in video-conferenza, modalità che garantisce	
	l'identificazione dei partecipanti, la loro attiva	
	partecipazione e l'esercizio del diritto di voto.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	ART. 33 - Integrazione del Consiglio	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più	

	Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi	
	previsti dall'art. 2386 C.C..	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli	
	rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci	
	per la sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o	
	di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei	
	soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se	
	nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di	
	ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio	
	sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di	
	Amministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei	
	soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.	
	ART. 34 - Compensi agli Amministratori	
	Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti	
	agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se	
	nominato, tenendo conto anche dei particolari compiti	
	attribuiti ad alcuno di essi.	
	ART. 35 - Rappresentanza	
	In caso di nomina dell'Amministratore unico, questi ha la	
	rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in	
	giudizio.	
	In caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, la	
	rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in	
	giudizio spetta al Presidente, ovvero, in caso di sua	

	assenza o impedimento, al vice presidente.	
	ART. 36 - Collegio sindacale	
	Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o	
	se comunque nominato con decisione dei soci, si compone di	
	tre membri effettivi e due supplenti, eletti dalla decisione	
	dei soci.	
	Il Presidente del Collegio sindacale è nominato con	
	decisione dei soci.	
	I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla	
	data della decisione dei soci che approva il bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dalla	
	decisione dei soci all'atto della nomina, per l'intero	
	periodo di durata del loro ufficio.	
	Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile	
	ed è quindi integralmente composto da revisori contabili	
	iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della	
	Giustizia.	
	ART. 37 - Scioglimento	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa	
	nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.	
	ART. 38 - Devoluzione patrimonio finale	
	In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero	
	patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà	

	devoluto nel seguente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
	soci ed eventualmente rivalutato;	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione, di cui all'art. 11 della Legge 31	
	gennaio 1992 n. 59.	
	ART. 39 - Regolamenti	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e	
	soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Cooperativa	
	ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo	
	svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo	
	amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti	
	sottoponendoli successivamente all'approvazione	
	dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le	
	modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno	
	essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati	
	tecnici se verranno costituiti.	
	ART. 40 - Principi di mutualità, indivisibilità delle	
	riserve e devoluzione	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di	
	riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo	
	e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto	
	osservati.	

35 di 36

36 di 36